



*Consiglio Regionale della Puglia*

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

1.

**RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE:**

**" ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 41, COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 31 MARZO 1998, N. 112 .TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PUGLIA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ENTE AUTONOMO " FIERA DEL LEVANTE " "**

**RELATORE : ANGELO SALAMINO**



# Consiglio Regionale della Puglia

4<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

2.

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame di questo Consiglio regionale la legge regionale " Attuazione dell'art. 41, comma 2 lett. b), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112 Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo " Fiera del Levante ".

La IV<sup>a</sup> Commissione ha ritenuto di adeguarsi alle osservazioni specificatamente come di seguito indicato::

- a) all'art. 3 viene prevista la nomina del Presidente dell'Ente con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, formulata dall'Assessore competente, nel rispetto delle procedure dell'art. 6 della legge;
- b) all'art. 6, comma 4, viene prevista la decadenza degli organi statutari, ad eccezione del collegio dei revisori, e la nomina di un commissario straordinario, che durerà in carica non più di 180 giorni, con il compito di esercitare gli affari correnti, gli adempimenti di legge e adottare le modifiche allo Statuto.

La Commissione nella seduta dell'11 marzo 1999 ha riapprovato a maggioranza la legge, che si sottopone all'esame del Consiglio.

Angelo Salamino



**IV<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**  
**decisione n. 87** **dell' 11 marzo 1999**

1. La IV<sup>a</sup> Commissione ha esaminato nella/ seduta/ dell' 11 marzo 1999 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 10 febbraio 1999  
Riapprovazione L.R. "Attuazione dell'art. 41, comma 2, lett. b) del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo "Fiera del Levante". ( 308/a)
2. Dopo ampia discussione, la IV<sup>a</sup> Commissione decide di esprimere parere favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

**FAVOREVOLI:** Salamino, Lospinuso, Caruso, Rinaldi, Festinante, Gualtieri

**CONTRARI:** Pepe (sost. Cera), Introna (sost. Morra), Tateo, Adduci

**DI ASTENSIONE:** ///

**ASSENTI AL MOMENTO DEL VOTO:** Colangelo

La IV<sup>a</sup> Commissione ha designato quale relatore il Commissario : Salamino

**IL PRESIDENTE**

( Angelo Salamino )



# Consiglio Regionale della Puglia

4ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sviluppo Economico)

4.

## RIAPPROVAZIONE

### LEGGE REGIONALE

"Attuazione dell'art.41, comma 2, lett.b), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112 Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo " Fiera del Levante".

Art. 1

(Finalita')

1. In attuazione dell'art.41, comma 2, lett.b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'ente autonomo " Fiera del Levante" di Bari spettanti alla Regione Puglia, in raccordo con la normativa regionale in materia di ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni.

Art. 2

(Trasferimento funzioni )

1. Le funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera del Levante di Bari sono trasferite alla Regione Puglia , che le svolgera' d'intesa con il Comune di Bari, sentiti gli altri Comuni capoluogo della Regione , a

### LEGGE REGIONALE

"Attuazione dell'art.41, comma 2, lett.b), del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n.112 Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'ente autonomo " Fiera del Levante".

Art. 1

(Finalita')

Idem

Art. 2

(Trasferimento funzioni )

Idem

- 2.
- 3. decorrere dalla data di entrata in vigore del corrispondente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,cosi' come previsto dall' art. 7, comma 1,della legge 15 marzo 1997, n.59 e dall'art.7,comma 1, del decreto legislativo n.112 del 1998.

Art.3  
(Nomine di competenza regionale)

- 1. Il Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'industria, commercio, artigianato, competente materia fieristica.

Art.3  
(Nomine di competenza regionale)

- 1. Il Presidente dell'Ente è nominato, su proposta della Giunta Regionale, con deliberazione del Consiglio Regionale.
- in 2. L'atto della Giunta Regionale di cui al numero precedente è formulato su proposta dell'Assessore competente in materia fieristica, nel rispetto delle procedure di cui al successivo art. 6,della presente legge.

Art. 4  
(Statuto )

- 1. Lo statuto dell'ente autonomo Idem Fiera del levante di Bari è approvato, su proposta dell'Ente , con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Sindaco del Comune di Bari, sentiti i cinque Comuni capoluogo.
- 2 Lo statuto deve ispirarsi a

Art. 4  
(Statuto )

principi di imprenditorialità nella conduzione dell'Ente e di professionalità nella scelta e nel contenimento del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche dell'Ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocrazia e della massima semplicità nell'organizzazione interna . L'Ente opera secondo criteri di economicità, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di enti, istituti, società purchè già accertati in entrata . Lo statuto dell'Ente deve indicare:

- a) lo scopo;
- b) la sede;
- c) il patrimonio e i mezzi per il raggiungimento dello scopo;
- d) gli organi:
  - 1) il Presidente;
  - 2) il Consiglio di amministrazione;
  - 3) il Consiglio generale;
  - 4) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) i principi contabili dei bilanci e loro controlli;
- f) le norme sul funzionamento dell'Ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento;
- g) i criteri generali da osservare per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività fieristiche ;
- h) la devoluzione in caso di scioglimento dell'Ente;
- i) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento;

( Bilancio )

( Bilancio )

1. Le deliberazioni relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo e all'assunzione di impegni di spesa pluriennali sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data della loro adozione da parte dell'Ente, per il tramite della Ragioneria della Regione per l'esame di cui all'art. 89, punto 6, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, all'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato competente in materia fieristica.

Idem.

2. L'Assessore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, può rinviare le stesse all'Ente, con osservazioni, per un nuovo esame, previa comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 6

Art. 6

( Disposizioni finali )

( Disposizioni finali )

1. Per tutto quanto non previsto dalla legge le funzioni amministrative che la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite al Presidente della Giunta regionale, le funzioni attribuite al Ministro competente sono attribuite all'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia

Idem.

fieristica.

8.

2. Ai fini dell'esercizio 2.idem  
dell'intesa con il Comune di  
Bari, l'Assessore  
regionale all'industria  
, commercio, artigianato  
competente in materia fieristica  
trasmette al Comune di Bari la  
proposta di provvedimento da  
adottare; il Comune di Bari ,  
entro 15 giorni dalla data del  
ricevimento, può esprimere il  
proprio motivato dissenso o  
rinviare la suddetta proposta  
con osservazioni. ~~Le~~  
comunicazioni devono ~~essere~~  
trasmesse anche agli altri  
altri Comuni capoluogo della  
Regione che, entro lo stesso  
termine, possono comunicare il  
proprio parere.

3. Entro i successivi quindici 3.idem  
giorni l'Assessore regionale  
all' industria, commercio,  
artigianato controdeduce ai  
rilievi del Comune  
trasmettendo, se del caso, un  
nuovo schema di provvedimento  
.Qualora entro venti giorni  
dalla data di ricevimento della  
suddetta controproposta da  
parte del Comune l'intesa non  
sia raggiunta , il  
provvedimento è adottato con  
decreto del Presidente della  
Giunta regionale su conforme  
deliberazione della Giunta  
stessa, da adottarsi su  
proposta dell'Assessore  
regionale  
all'industria, commercio, artigia  
nato competente in materia  
fieristica.

4 In attesa dell'adeguamento 4. Il Presidente della Giunta  
dello statuto, ove si verifichi Regionale con proprio  
la decadenza degli organi decreto, d'intesa con il Comune  
statutari in carica, con decreto di Bari, dichiara la decadenza  
del Presidente della Giunta degli organi statutari, ai sensi  
regionale, su conforme del Decreto del Presidente del  
deliberazione della Giunta Consiglio dei Ministri, previsto  
stessa, da adottarsi su proposta dall'art. 7, comma 1 della legge  
dell'Assessore competente in 15 marzo 1997, n. 59 e dell'art.  
materia fieristica, è nominato un 7, comma 1 del D. Lgs. 31 marzo

Commissario straordinario per lo svolgimento degli affari correnti. 1998, n.112, ad eccezione del collegio dei revisori. Con il medesimo provvedimento è nominato un commissario straordinario.

5. Il Commissario straordinario, che durerà in carica per non più di 180 giorni, ha il compito di esercitare gli affari correnti e gli adempimenti di legge, nonchè di adottare entro novanta giorni dalla nomina, le modifiche dello statuto dell'Ente in adeguamento alla legislazione vigente, nel rispetto prioritario dei principi di cui all'art.4 della presente legge".

Art.7  
(Norma finanziaria)

Art. 7  
( Norma finanziaria)

1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà nei limiti delle risorse trasferite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' art.7, comma 1, della legge n.59 del 1997, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n.112 del 1998.

Idem.